



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 12.07.2023

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLO STABILE COMUNALE SEDE DEL 'CENTRO
SOCIO CULTURALE VITTORIA E GUIDO PONTI'. CUP
J75F20000030002 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ARTISAN
SRL**

ooOoo

SERVIZIO TECNICO N. 40

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il documento di assegnazione delle risorse: atto di Giunta Municipale n. 10/06.03.2023;

PREMESSO CHE

questo Ente è proprietario dell'immobile denominato "Ex Ponti" ubicato in Via Ludovico il Moro n. 33 e che sullo stesso sono stati eseguiti negli anni, interventi di messa in sicurezza e riqualificazione strutturale propedeutici al conferimento della destinazione quale sede del "Centro socio-culturale Vittoria e Guido Ponti";

ATTESO CHE:

il Comune di Sizzano ha partecipato al bando della Fondazione Cariplo "Interventi Emblematici Maggiori 2020", finalizzato all'assegnazione di contributi a favore di iniziative, da attuare sul territorio della Provincia di Novara, con le finalità di riqualificazione di immobili da destinare a scopi socio-culturali;

ai fini della partecipazione del bando di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ha fatto predisporre un progetto definitivo dei lavori di: "*CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLO STABILE COMUNALE SEDE DEL "CENTRO SOCIO CULTURALE VITTORIA E GUIDO PONTI"*" successivamente approvato con deliberazione della G.M. n. 52/2020;

la Fondazione Cariplo, con nota del 27.05.2021, ha comunicato di aver selezionato il progetto proposto, assegnando un contributo - nell'ambito del citato programma "Interventi Emblematici Maggiori 2020"- di Euro 900.000,00, come da successiva formalizzazione con note del 23.06.2021 Prov. 2020 e del 29/10/2021 Prov. 4188;

VISTA

la determina n. 53 del 24.03.2020 con cui è stato conferito l'incarico di progettazione preliminare e definitiva dei lavori di: "*Consolidamento, restauro e valorizzazione dello stabile comunale sede del centro socio culturale "Vittoria e Guido Ponti"*" all' Ing. Vantaggiato Stefano con studio in Milano, Via Donadoni, 9;

RICHIAMATA

- la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 10.09.2020 con la quale si è provveduto ad approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in parola;
- la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29.09.2020 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di "*Consolidamento, restauro e valorizzazione dello stabile comunale sede del centro socio culturale Vittoria e Guido Ponti"*", dell'importo complessivo di Euro 1.400.000,00;

ACQUISITA

al n. 3178 di protocollo del 23.09.2020 l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo sopra richiamato, ai sensi degli artt. 21 e 22 D.Lgs 42/2004 s.m.i., rilasciata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbanò Cusio Ossola e Vercelli, di Novara;

VISTA

la determina n. 156 del 20.12.2021 con la quale è stato conferito incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilizzazione dei lavori in parola allo STUDIO RIADATTO, P.Iva n. 11985800967, con sede a Milano in Via Cechov n. 50;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 158 del 24.12.2021 con la quale si è provveduto ad assumere apposito mutuo passivo a copertura della quota eccedente il contributo della fondazione Cariplo e fino alla copertura dell'importo progettuale, per un importo di € 500.000,00, con l'Istituto per il Credito Sportivo, garantito ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

DATO ATTO CHE

l'Istituto per il Credito Sportivo con delibera dello Specialista Settore Enti Pubblici in data 17/12/2021 ha concesso il mutuo richiesto di Euro 500.000,00 avente durata ventennale;

VISTO

il Progetto Esecutivo, redatto dai tecnici incaricati ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 24.02.2022 che importa ad € 1.400.000,00 così determinato:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO LAVORI	976.371,54	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	22.355,97	
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	976.371,54	
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		998.727,51
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	219.720,05	
STP	Allaccio a pubblica utenza	2.000,00	
	Spese tecniche per le progettazioni, sicurezza cantiere e direzione lavori	71.250,00	
	IVA e CNPAIA di STP (26,88% di STP)	19.152,00	
	Spese tecniche per incentivo (2% di A6)	19.974,55	
	Fondo accordo bonario	6.000,00	
	Spese per validazione progetto esecutivo	10.150,40	
	Opere del verde ornamentale (compreso di IVA)	50.000,00	
	Ulteriori imprevisti e arrotondamenti	3.025,49	
B			401.272,49
A6+B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.400.000,00
	AMMONTARE INTERVENTO		
	COMPLESSIVO		

PRESO ATTO:

- che a detto intervento è stato attribuito il seguente codice CUP J75F20000030002 ed il seguente CIG derivato 919177088E;
- della determinazione a contrarre n. 34 del 24/02/2022 con la quale il Comune di Sizzano avviava la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, demandando alla Provincia di Novara – Stazione Unica Appaltante tutti gli adempimenti riguardanti la procedura di gara;

RICHIAMATA

la determinazione n. 58 del 15.04.2022 (Servizio tecnico n. 23) con la quale si è provveduto a:

- approvare - ai sensi dell'art. 33 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. - il verbale di gara redatto dalla Stazione Unica Appaltante del 12/04/2022, con contestuale aggiudicazione provvisoria alla ditta: F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Mazzarino (CL) Via Umbria 8, C.F. e P.IVA 01761250859 la quale ha proposto un ribasso del 18,065% da applicarsi sull'importo a base di gara;
- affidare in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta: F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. con sede

in Mazzarino (CL) Via Umbria 8 C.F. e P.IVA 01761250859 per l'importo di €. 822.345,99 oltre ad IVA del 22.00% derivante dall'applicazione del ribasso d'asta del -18,065%, a valere sull'importo posto a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza esenti da ribasso;

VISTO il Decreto Sindacale n.15 del 17.11.2022 con il quale si è provveduto a nominare il RUP nella persona del Dr. Puoti Francesco – Segretario Comunale nonché Responsabile del Servizio Area Tecnica;

VISTO:

- il Verbale di Consegna dei lavori –sotto le riserve di legge - redatto dalla Direzione dei Lavori in data 15.04.2022 e sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserve;
- la Comunicazione di effettivo inizio dei lavori in data 29.04.2022 pervenuta in data 29.04.2022 Prot. n. 1623;
- il contratto Rep. n. 292 del 14.06.2022;
- Visto l'art 119 del Dlgs 36/2023;

PRESO ATTO che la suddetta impresa, in sede di gara, ha dichiarato la volontà di voler subappaltare parte delle opere ai sensi della normativa vigente;

VISTO che con nota del 29.06.2023 prot. n. 2319 la ditta appaltatrice ha provveduto ad inoltrare a questo Comune nei termini previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i seguenti documenti:

- Richiesta di autorizzazione al subappalto, ai sensi del art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, a favore della ditta ARTISAN SRL.con sede in Via Madonnina, 12 20121 Milano (MI) C.F - P.I.V.A. 03236900985 Tel. Tel. 0331/282229 e-mail tecnico@squaregarden.com P.E.C. amministrazione@square-garden.com, attestante le opere per le quali si richiede il subappalto e precisamente nell'esecuzione di LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VETRI PER LA SERRA A PIANTA RETTANGOLARE, per un importo pari ad € 58.742,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre l'I.V.A. nella misura di legge;
- Contratto di subappalto;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta subappaltatrice;
- Visura camerale della ditta subappaltatrice;
- Piano operativo per la sicurezza

RILEVATO CHE l'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 cita che la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente;

DATO ATTO:

- Che la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice può considerarsi regolare rispetto alla normativa vigente;
- Che il Comune effettuerà direttamente il pagamento al subappaltatore,
- Che il subappalto riguarda categorie speciali per le quali vige l'obbligo di pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

- Ritenuto che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

RITENUTO PERTANTO CHE:

- il subappalto riguarda categorie speciali per le quale vige l'obbligo di pagamento diretto da parte della stazione appaltante;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto l'operatore proposto come subappaltatore è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;
- la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta ulteriore impegno di spesa;

CONSIDERATO CHE alla luce delle nuove considerazioni supportate sia dalla giurisprudenza che da pareri rilasciati dall'ANAC in merito:

- a) il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento ex lege, che non ingenera un rapporto obbligatorio tra la stazione appaltante ed i subappaltatori;
- b) la stazione appaltante pagando i subappaltatori estingue la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e, in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore;
- c) I rapporti giuridici restano comunque distinti e autonomi: il contratto principale è stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore, e quello di subappalto tra l'appaltatore e il subappaltatore;
- d) Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga neanche alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (dpr 633/1972);
- e) il subappaltatore deve fatturare i lavori eseguiti all'impresa appaltatrice (in considerazione dei meccanismi di reverse charge), intercorrendo tra di loro il rapporto contrattuale di subappalto, senza che rilevi a tal fine la specifica modalità di pagamento adottata;
- f) l'appaltatore a sua volta fattura alla stazione appaltante l'intero importo, tenendo conto delle note questioni relative a reverse charge e split payment;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in virtù di quanto sopra sarà necessario, al momento dell'emissione del certificato di pagamento collegato allo stato di avanzamento relativo alle opere eseguite anche al subappaltatore, emettere duplici mandati di pagamento collegati al suddetto certificato, uno a favore dell'impresa affidataria e l'altro a favore del subappaltatore;
- si provvederà, con successivo provvedimento, alla liquidazione dell'Importo relativo al suddetto Stato di avanzamento all'Impresa appaltatrice con quietanza ai subappaltatori, rispettivamente per i relativi importi;

DATO ATTO di aver verificato la insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi della L 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

ACCERTATO altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs. 163/2006 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/10 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il visto del Responsabile del servizio finanziario;

VISTI:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero dell'Economia o le centrali di committenza regionali);
- la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d'indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);
- l'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della disciplina "Split Payment";
- D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;
- il D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017, per le parti ancora in vigore ;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato
- Visto il *Regolamento Comunale dei Lavori, delle Forniture e dei Servizi in Economia* approvato con D.C.C. n. 10 del 09/04/2014;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono le motivazioni;
2. di autorizzare per tanto la ditta F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L." con sede legale in MAZZARINO (CL) Via Umbria,n. 8 C.A.P. 93013 C.F /P. I.V.A. 01761250859, a subappaltare alla ditta ARTISAN SRL, con sede in Via Madonnina, 12 20121 Milano (MI) C.F - P.I.V.A. 03236900985 l'esecuzione di LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VETRI PER LA SERRA A PIANTA RETTANGOLARE, per un importo pari ad € 58.742,15 comprensivo dei costi della sicurezza;

3. di dare atto che, a termini di capitolato ed ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione dei lavori rimane in capo alla ditta F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in MAZZARINO (CL) Via Umbria,n. 8, che ne dovrà rispondere all'Ente appaltante;
4. di dare atto che la ditta appaltatrice, in sede di richiesta dell'autorizzazione al subappalto, ha già provveduto a trasmettere il contratto fra la stessa impresa e quella subappaltatrice, così come stabilito all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che, essendo il subappaltatore una piccola impresa, si provvederà ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 al pagamento diretto del subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
6. di dare atto che il pagamento del subappaltatore ARTISAN SRL, verrà effettuato dal Comune di Sizzano ai sensi del sopra richiamato articolo, utilizzando le somme già impegnate con propria determinazione num. 58 del 15.04.2022 a favore dell'operatore F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L.;
7. di dare atto che:
 - al momento dell'emissione del certificato di pagamento collegato allo stato di avanzamento relativo alle opere eseguite anche al subappaltatore, saranno emessi duplici mandati di pagamento collegati al suddetto certificato, uno a favore dell'impresa affidataria e l'altro a favore del subappaltatore;
 - si provvederà, con successivo provvedimento, alla liquidazione dell'Importo relativo al suddetto Stato di avanzamento all'Impresa appaltatrice con quietanza ai subappaltatori, rispettivamente per i relativi importi;
8. di richiedere sia all'operatore F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L., sia al subappaltatore ARTISAN S.R.L. l'immediata osservanza delle seguenti disposizioni:
 - esposizione da parte dell'impresa appaltatrice del cartello all'esterno del cantiere con indicazione del nominativo della ditta subappaltatrice/subaffidataria;
 - trasmissione, da parte della ditta subappaltatrice/subaffidataria tramite l'impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, della prova della denuncia di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici per l'assicurazione dei lavoratori, compresa copia dell'avvenuta comunicazione alla Cassa Edile;
 - trasmissione da parte dell'impresa appaltatrice, della comunicazione al Comune attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori oggetto del subappalto;
 - Il mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni suddette comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione.
9. di trasmettere copia del presente provvedimento sia all'appaltatore che al subappaltatore ai fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dal richiamato art. 119 del D. Lgs n. 36/2023, nonché al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza ing. Vantaggiato Stefano, per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Puoti Francesco

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria al cap. 2494-1 del Bilancio a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.L. n.78/2009 convertito in Legge 102/2009.

Sizzano, 12.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giromini Anna

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 12.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Puoti Francesco